

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo principale, vertente:

— sulla responsabilità dell'Unione europea per decisioni illegittime adottate dalla Commissione europea, consistenti:

- a) nell'errata interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386, pag. 1);
- b) nella violazione dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32);
- c) nella violazione di vari principi generali del diritto (principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, dovere di diligenza, diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva relativamente al diritto di proprietà), nel momento in cui ha deciso di non rivelare o di non permettere che fosse rivelata la collocazione, nell'ambito del sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni, delle quote di emissioni sottratte.

**Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Spagna/Commissione**

(Causa T-319/12)

(2012/C 287/60)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2012) 3025 def. della Commissione europea, dell'8 maggio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA. 22668 (C 8/2008 — ex NN 4/2008), concesso dalla Spagna alla «Ciudad de la Luz SA»,
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Erronea applicazione del criterio dell'investitore privato, poiché la Commissione ha effettuato la sua analisi eccedendo i limiti del proprio potere discrezionale.
- 2) Errore nel valutare l'aiuto di Stato, non avendo tenuto conto delle attività nella zona terziaria del complesso.
- 3) Difetto di motivazione della decisione impugnata, poiché esige il recupero degli aiuti concessi ai produttori cinematografici e poiché la sua analisi non fa in alcun modo menzione di tali presunti aiuti.
- 4) In subordine, errore nell'analisi della compatibilità dell'investimento con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, poiché non analizza se l'aiuto rimanente rispetta il principio dell'investitore privato.
- 5) In subordine, difetto di motivazione e errore nell'analisi della compatibilità degli aiuti alla luce della normativa applicabile agli aiuti al settore audiovisivo, poiché non analizza per quale motivo il presunto aiuto non era destinato alla promozione della cultura.

—————

**Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — Ciudad de la Luz e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana/Commissione**

(Causa T-321/12)

(2012/C 287/61)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrenti:* Ciudad de la Luz, SA (Alicante, Spagna) e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA (Alicante) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, J. Belenguer Mula e M. Muñoz de Juan)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella loro domanda;
- annullare la decisione C(2012) 3025 def. della Commissione europea, dell'8 maggio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA. 22668 (C 8/2008 — ex NN 4/2008), concesso dalla Spagna alla «Ciudad de la Luz SA» (in prosieguo: la «CDL»), e, in particolare, il suo articolo 1, paragrafo 1, nella parte in cui dichiara che l'investimento nella CDL comporta elementi di aiuto di Stato incompatibile, esigendo il recupero del medesimo;